

**COMUNE DI LAVAGNA**  
Provincia di Genova

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Seduta del 23/08/2010**

N. 204

**OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LAVAGNA E LA "ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANE " DI GENOVA PER IL RICOVERO DI ANIMALI RANDAGI O ABBANDONATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE.**

L'anno Duemiladieci, addì ventitre del mese di Agosto, alle ore 11:00 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. VACCAREZZA GIULIANO - Sindaco	X	
2. CAVERI MAURO - Vice Sindaco	X	
3. ARMANINO MAURO - Assessore	X	
4. BOGGIANO MASSIMO - Assessore	X	
5. DASSO LORENZO - Assessore	X	
6. IMPARATO CARMINE - Assessore		X
7. MANCA RAFFAELE - Assessore	X	
8. STEFANI GUIDO - Assessore	X	
<b>T O T A L E</b>	<b>7</b>	<b>1</b>

Partecipa il Segretario Generale Avv. CONCETTA ORLANDO

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE



Su relazione dell'Assessore Guido Stefani ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Vista la Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la L.R. 22 marzo 2000 n. 23 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo" e in particolare l'art. 4 che definisce le competenze dei comuni in materia;

Vista la medesima L.R. 22 marzo 2000 n. 23 che all'art. 10 c. 1 stabilisce che i Comuni, in assenza di un canile municipale, possono convenzionarsi con strutture di ricovero pubbliche o private;

Atteso che nell'ambito del territorio comunale non esiste un canile municipale;

Vista la determinazione dirigenziale n. 220 del 19/02/2008 con la quale veniva affidato il servizio di cura e accudimento dei cani randagi all'Associazione "Amici del cane" con sede in Genova - Sestri Ponente, Salita Superiore Cataldi n. 38b;

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 954 del 28/07/2008 con cui veniva confermato l'affidamento del servizio di cui sopra alla stessa "Associazione Amici del cane" con sede in Genova - Sestri Ponente, Salita Superiore Cataldi n. 38b, con validità biennale, fino al 30/06/2010;

Considerato quindi che occorre provvedere alla stipulazione di nuova convenzione, con lo stesso soggetto sopra indicato, apportando alcune modifiche e aggiornamenti;

Vista la proposta, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, presentata dall'Associazione "Amici del Cane" sopra identificata, registrata al protocollo generale di questo Ente al n. 24352 del 12/07/2010, e ritenuta la stessa degna di approvazione in quanto rispondente alle esigenze strategiche di questa Amministrazione nel settore oggetto della presente deliberazione;

Visto quindi che l'Associazione "Amici del Cane" con sede in Genova - Sestri Ponente, Salita Superiore Cataldi n. 38b, rappresentata dal Presidente Sig.ra Caterina Messina, ha confermato la propria disponibilità a ricoverare e custodire gli animali randagi o abbandonati di competenza di questo Comune e considerato



anche il fatto che detta struttura ha già stipulato diverse convenzioni con altri Comuni della Provincia, oltrechè con il Comune di Lavagna;

Considerato che la Croce Bianca Rapallese è disponibile in forza di convenzione rep. n. 5500 del 12/11/2009, sottoscritta tra la stessa e l'Amministrazione comunale, ad effettuare, di volta in volta, il trasporto degli animali da Lavagna al Canile di Genova Sesti Ponente, gestito dalla suddetta Associazione;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento geom. Nereo Mazzocco;

Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente dell'Area Tecnica Ing. Renato Cogorno in ordine alla regolarità tecnica in data 19/08/2010;

- parere favorevole del Dirigente dell'Area Finanziaria Dott.ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 19/08/2010;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi

### DELIBERA

1) di approvare la proposta di Convenzione, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, formulata dalla Associazione "Amici del Cane" avente sede in Genova - Sestri Ponente, Salita Superiore Cataldi n. 38b, rappresentata dalla Sig.ra Caterina Messina, al fine di consentire "il ricovero di animali randagi o abbandonati nel territorio del Comune";

2) di dare mandato al Dirigente dell'Area tecnica, in qualità di legale rappresentante del Comune, di addivenire alla stipula della stessa;

3) di integrare, con successivi atti dirigenziali gli impegni di spesa per la copertura delle spese di ricovero degli animali inviati dal Comune di Lavagna al suddetto Canile.

Quindi,




**LA GIUNTA COMUNALE**

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;  
All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Allegato alla Delibera di Ge. No. 204 del 23 AGO. 2010



COMUNE di \_\_\_\_\_  
(PROVINCIA di GENOVA)

## CONVENZIONE PER IL RICOVERO DI ANIMALI RANDAGI O ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ....., con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale,

**TRA**

IL Comune di \_\_\_\_\_ (di seguito denominato COMUNE) rappresentato dal Sig. \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_

**E**

L'Associazione di Volontariato denominata "Associazione Amici del Canile" (di seguito denominata ASSOCIAZIONE) – C.F. 80091880106 – con sede Legale in Genova, Salita Superiore Castaldi 38B, CAP 16154, iscritta al Registro Regionale Ligure delle Associazioni di Volontariato, settore Protezione degli animali, dal 12/01/1994 al n. SN-GE-VE-002/94, di cui è presidente la signora Caterina Messina, nata a Palermo il 18/11/1963 e residente a Genova – Via Marcello Durazzo 12 a/3 16122 GENOVA

**PREMESSO CHE**

Ai sensi della legge 14/08/1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo", i Comuni, singoli o Associati, debbono provvedere alla funzione di ricovero, custodia e mantenimento dei cani e dei gatti randagi o abbandonati rinvenuti sul proprio territorio;

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della stessa legge regionale 22/3/2000, n. 23, per lo svolgimento di tali funzioni, i Comuni, in assenza di un canile municipale, possono convenzionarsi con strutture di ricovero private:

il COMUNE intende attuare interventi finalizzati alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina, in modo da prevenire il randagismo e i fenomeni di maltrattamento degli animali, e, in particolare:

- provvedere al ricovero degli animali randagi o abbandonati rinvenuti sul territorio comunale;
- assicurare la loro custodia temporanea o permanente 24 ore su 24 nella struttura all'uopo destinata, ubicata presso la Sede Sociale dell'ASSOCIAZIONE;
- promuovere attività di sensibilizzazione e tutela, incoraggiando le adozioni e la sterilizzazione degli animali;

**L'ASSOCIAZIONE**

- iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato ai sensi della predetta legge 11/8/1991 n. 266 (Legge quadro sul volontariato), condizione necessaria per la stipulazione di convenzioni con Enti Pubblici;
- rispondente ai requisiti stabiliti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 908 del 3/08/2001 (individuazione dei requisiti strutturali e delle attrezzature di cui debbono essere dotate strutture di ricovero di animali pubbliche e private);
- munita di Autorizzazione Sanitaria alla gestione di un Canile/Gattile, rilasciata dal Comune di Genova in seguito al parere favorevole espresso dall'Unità Operativa Sanità Animale della ASL 3 Genovese;

si dichiara disponibile a ricoverare e custodire gli animali randagi o abbandonati di competenza del COMUNE nell'integrale rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e dalle normative succitate; tutto ciò premesso,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art.1) all'ASSOCIAZIONE è affidata la gestione delle attività di ricovero e custodia dei cani randagi o abbandonati catturati sul territorio del COMUNE o ritirati o sequestrati a residenti nel COMUNE stesso, nonché dei gatti per i quali sia indispensabile trovare, anche provvisoriamente, una nuova sistemazione, ai sensi degli articoli 4 e 8 della legge regionale 23/2000.



Art.2) I cani di cui all'articolo 1 sono trasportati, a cura della Croce Bianca Rapallese in forza di convenzione sottoscritta tra la stessa e il COMUNE, presso una propria struttura, dove sono sottoposti a profilassi per le malattie trasmissibili e, se necessario, dotati di microchip. Pervenuti i risultati delle analisi, sono trasferiti, a cura dello stesso Servizio Veterinario, presso il Canile dell'ASSOCIAZIONE, in Salita Superiore Castaldi 38 B- Genova, per i successivi ricovero e custodia.

L'eventuale ricovero dei gatti presso l'ASSOCIAZIONE deve essere tassativamente e preventivamente concordato con il COMUNE e con l'ASL IV competente per territorio, dando priorità al reinserimento dell'animale presso le colonie feline o alle cure dei volontari sul territorio. I gatti di cui si rendesse necessario il ricovero, devono essere sottoposti ai test di sieropositività e quindi trasferiti direttamente al Gattile dell'ASSOCIAZIONE;

Art. 3) L'animale dovrà essere accompagnato da una comunicazione della ASL competente, indirizzata sia al COMUNE sia all'ASSOCIAZIONE, in cui saranno esposti almeno i seguenti punti:

- a) identificazione (specie, razza, sesso, taglia, colore, ev. tatuaggio o microchip);
- b) motivo del ricovero (sequestro, abbandono, ritrovamento, etc.);
- c) risultati dei test clinici.

Art. 4) L' ASSOCIAZIONE si impegna ad assicurare per conto del COMUNE, la tutela del benessere degli animali a lei consegnati, nonché a promuovere tutte le attività finalizzate ad un eventuale affidamento, con l'esclusione di quelli sottoposti a sequestro giudiziario e/o trattamento sanitario. In caso di affidamento sarà responsabilità dell'ASSOCIAZIONE redigere e conservare una scheda (firmata dall'affidatario e da un addetto dell'ASSOCIAZIONE) riportante i dati identificativi dell'animale e le generalità complete dell'affidatario, nonché verificare, nei limiti del consentito, le ipotetiche future condizioni di vita dell'animale. Al fine di incentivare le adozioni, l'ASSOCIAZIONE si rende disponibile a consentire il reperimento di materiale fotografico e/o descrittivo, eventualmente, sul sito ufficiale del COMUNE.

Art. 5) Il COMUNE prende atto che le capacità del Canile/Gattile non è illimitata, anche se l'ASSOCIAZIONE si è strutturata per ricoverare il maggior numero possibile di animali. Il COMUNE dovrà comunque accettare di ricoverare in altre strutture gli animali che superassero tale limite, il cui valore dipende dallo stato di affollamento del Canile/Gattile e non è pertanto quantificabile. Resta il fermo impegno dell'ASSOCIAZIONE a far fronte, nel più breve tempo possibile, alle esigenze del COMUNE.

Art.6) Sono a carico dell'ASSOCIAZIONE tutte le spese di mantenimento, custodia, assistenza veterinaria e farmaceutica degli animali ricoverati, nonché le attività volte a garantire le loro condizioni igieniche (lavaggi, disinfestazioni, etc.) Eventuali problemi di salute e terapie adottate devono comparire nella scheda individuale dell'animale, siglata dal Medico Veterinario della struttura o da quello della ASL.

Art. 7) Il COMUNE si riserva di provvedere ad ispezionare senza preavviso la struttura presso cui sono custoditi gli animali, al fine di verificare le condizioni di mantenimento degli stessi. Nel caso in cui vengano rilevate condizioni non soddisfacenti, il COMUNE si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, previa formulazione di contestazione per iscritto, e di ritirare i propri animali. In tal caso l'ASSOCIAZIONE nulla potrà pretendere ad eccezione dei compensi maturati sino al momento della risoluzione.

Art. 8) Corrispettivi a carico del COMUNE:

- a) Il COMUNE si impegna, a far fronte dei servizi prestati dall'ASSOCIAZIONE, a corrispondere a quest'ultima un contributo stabilito e convenuto nella cifra di **3,00 Euro per cane e per giorno di permanenza** nel Canile dell'ASSOCIAZIONE. L'importo di detto contributo, calcolato in base alle presenze documentate, sarà comunicato semestralmente dall'ASSOCIAZIONE al COMUNE, che si impegna a saldarlo quanto prima, compatibilmente con i tempi imposti dall'iter amministrativo.
- b) L'ASSOCIAZIONE si impegna altresì ad accogliere e ricoverare i gatti per i quali il COMUNE dovesse eventualmente trovare, anche provvisoriamente, una nuova sistemazione. Il COMUNE si impegna, per ogni gatto ricoverato, a versare un contributo di **euro 1,50** al giorno.
- c) In osservanza alle disposizioni di legge relative alla prevenzione del randagismo (ed in particolare all'articolo 4 comma 1 della Legge Quadro 281/91 come modificata dall'articolo 829 della Legge Finanziaria 2007), l'ASSOCIAZIONE provvederà a far sterilizzare gli animali che ancora non lo fossero, addebitando al COMUNE la cifra di **Euro 54,00** per ogni gatta e gatto e di **euro 120,00** per ogni cagna e cane. L'avvenuta sterilizzazione sarà notata sulla scheda sanitaria sempre a disposizione del COMUNE che ne faccia richiesta.
- d) Qualora un intero semestre trascorra senza che alcun animale di competenza del COMUNE sia presente nel Canile/Gattile dell'ASSOCIAZIONE, quest'ultima provvederà ad addebitare al COMUNE stesso un importo di **54,00 Euro**, a garanzia e copertura del mantenimento del diritto di



ricovero senza preavviso. Per i cani almeno un box sarà sempre a disposizione del COMUNE (salvo quanto previsto dal precedente articolo 5).

- e) Nel caso di decesso di un animale, la carcassa verrà ritirata e distrutta a cura dell'ASL IV Chiavarese competente per territorio, utilizzando apposita convenzione con Ditta specializzata, senza alcun onere a carico del COMUNE, essendo l'animale randagio o abbandonato.

Art. 9) I corrispettivi a carico del Comune, con esclusione del corrispettivo di cui all'articolo 8 comma e), dopo la prima scadenza saranno aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi a consumo riferiti al mese di Dicembre ultimo rilevato.

Art. 10) L'importo dei contributi di cui all'articolo 8 è fuori ambito di applicazione dell'IVA, sensi dell'articolo 8 comma 2 della Legge 11/08/1991 n. 266 (Legge quadro sul Volontariato). A questo proposito, il firmatario della presente convenzione, Rappresentante Legale dell'ASSOCIAZIONE, dichiara che l'ASSOCIAZIONE stessa, per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla suddetta Legge n. 266, è in possesso di tutti i requisiti stabiliti dagli articoli 2 e 3 della Legge stessa. Detta dichiarazione è liberatoria per il COMUNE ai fini delle responsabilità fiscali, rimanendo le stesse a totale carico del dichiarante.

Il Legale Rappresentante dell'ASSOCIAZIONE dichiara inoltre, sotto la sua completa responsabilità, che l'ASSOCIAZIONE è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in quanto occupante meno di 15 dipendenti; che i Volontari impiegati nelle varie attività sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse con polizze INFORTUNI n. M29023347 02 e che è attivata la polizza assicurativa per RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI n. M04057' 89/02, stipulate con la Compagnia di Assicurazione FONDIARIA SAI e polizza n. 560407734-03 per incendio e rischi civili stipulata con la compagnia CARIGE Assicurazioni. Garantisce, inoltre, per il personale eventualmente assunto, il pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale e assistenziale.

Art. 11) I contraenti possono risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno 60 giorni di preavviso, per provata inadempienza della controparte agli impegni previsti dalla convenzione stessa.

Qualora la convenzione venisse disdetta per colpa dell'ASSOCIAZIONE (vedi articolo 7), il COMUNE ha diritto di ritirare gli animali ricoverati e trasferirli in altra struttura. Per qualsiasi altro motivo di mancato rinnovo, sia se voluto dal COMUNE sia dall'ASSOCIAZIONE, gli animali preesistenti resteranno nel Canile/Gattile dell'ASSOCIAZIONE e continueranno ad essere fatturati nelle condizioni in essere, che risulteranno bloccate.

Nessun altro animale sarà però accettato in ricovero successivamente a detta interruzione.

Art. 12) La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso (D.D.938/30 del 22/3/2003). Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, il Foro competente è quello di Genova.

Art.13) La presente convenzione decorre dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e sarà prorogata previo assenso scritto da entrambe le parti.

Letto, firmato e sottoscritto

Per il COMUNE

Per l'ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANE

-----

-----

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
( G. Vaccarezza)



Il Segretario Generale  
(C. Orlando)

=====  
Affissa copia all'Albo Pretorio di questo Comune in data 25 AGO. 2010 e contestualmente pubblicata sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale

=====  
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
(C. Orlando)